



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	4
Del	26-03-2019

OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – PREVISIONE RIDUZIONE DEL 10% DELLA TARIFFA UNITARIA DELLA CATEGORIA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese **Marzo** alle ore **15:00**, nella sala consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DONATO GIANFELICE, Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	D'AMBROSIO DONATO	CONSIGLIERE	Presente
2	LIBERATORE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
3	LICURSI NICOLANGELO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI STEFANO MARIAROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
5	GIORDANO MARILISA	CONSIGLIERE	Presente
6	FLORIO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
7	GIANFELICE DONATO	PRESIDENTE	Presente
8	VITULLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
9	PETRUCCELLI ANNA	CONSIGLIERE	Assente
10	GIANFELICE GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
11	MARTINO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
12	ROSATI VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
13	PETRUCCELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLO CARLONE che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. che ha

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 682, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Preso atto che il Comune si è adeguato alla nuova disciplina del tributo di cui sopra attraverso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera **n. 37 del 29.09.2014**;

Atteso:

· che l'art. 208, comma 19bis, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, così come modificato dal comma 1, dell'art. 37, della Legge 28.12.2015, n. 221 prevede che: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani";

Considerato che l'Ente ha ormai da tempo attivato la raccolta differenziata;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione applicare la norma di cui sopra, favorendo il compostaggio domestico, applicando una riduzione del 10% della tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il regolamento IUC precedentemente approvato, prevedendo l'inserimento dell'agevolazione di cui sopra mediante la previsione del seguente articolo:

ART.28 bis

RIDUZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino il sistema di compostaggio domestico.
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
 - a) Oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra gli scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
 - b) I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - c) Il composte deve essere obbligatoriamente nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e , qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.
6. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro 12 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

Considerato, quindi, opportuno adeguare, apportando le conseguenti modifiche, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera **n. 37 del 29.09.2014**;

Preso atto che in base alla normativa di cui sopra, i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il differimento al 31.03.2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/2021;

Tenuto conto che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000;

Sentita l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco che si sofferma sul servizio di raccolta differenziata precisando che l'Ente è riuscito ad arrivare alla percentuale del 73,49% e quindi, per il prossimo anno sarà premiato come "Comune Riciclone". Il Sindaco prosegue soffermandosi sulla possibilità di diminuire del 50% la spesa per il trasporto e lo smaltimento della frazione secca residua e dell'umido in discarica, spesa che ammonta a circa 80.000 euro all'anno, installando una compostiera presso l'isola ecologica ed evitando, così, il trasporto e il conferimento della frazione umida in discarica;

Con la seguente votazione: **voti favorevoli n. 8 – contrari n. 1 (Petruccelli)**, espressa per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di provvedere alla modifica del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 29.09.2014, mediante inserimento del seguente articolo:

ART.28 bis

RIDUZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino il sistema di compostaggio domestico.
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
 - d) Oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra gli scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
 - e) I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - f) Il compost deve essere obbligatoriamente nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.
6. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro 12 mesi dalla data di presentazione della denuncia.;

3) di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2019;

4) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica dell'area proponente.

Santa Croce di Magliano, 19-03-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

Santa Croce di Magliano, 19-03-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to DONATO GIANFELICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONELLO CARLONE
